



Camera di Commercio
Piacenza



Allegato A) alla Determinazione del Segretario Generale n. 149 del 26.09.2014

PROGETTO O.A.S.I.
BANDO PER LA FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO
a fondo perduto per spese di investimento e avvio attività

Determinazione dell'intervento

La Camera di commercio nell'ambito del progetto O.A.S.I. (Orientamento, Assistenza tecnica, Servizi finanziari per Imprese nuove a valere sui fondi dell'Accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo economico e l'Unioncamere per il 2012) sostiene e promuove la creazione e l'avvio di nuove imprese attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto con le modalità e i criteri di seguito elencati.

Art. 1
Fondi disponibili

La somma a disposizione per l'erogazione del contributo ammonta ad euro 40.000,00.

Art. 2
Soggetti beneficiari

Possono chiedere il contributo i soggetti che hanno partecipato alla formazione ed al test di apprendimento previsti dal bando di partecipazione al progetto O.A.S.I.. In via residuale potranno concorrere i neoimprenditori che abbiano i requisiti indicati al successivo articolo 3.

Art. 3
Requisiti

Gli aspiranti imprenditori che presentano domanda per il contributo dovranno aver costituito l'impresa e risultare iscritti alla Camera di commercio di Piacenza entro il 30.11.2014 mentre i neo-imprenditori dovranno aver avviato l'attività da non più di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del bando relativo al progetto O.A.S.I. (avvenuta il 17.2.2014).

L'impresa deve consistere nell'avvio di nuova attività, non sono agevolabili i rilevamenti o subentri di attività già esistenti.

Art.4
Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)*

- le disposizioni previste dal regime “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)**.

Art. 5 Spese ammissibili

Sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute per investimenti e avvio dell’impresa, al netto dell’I.V.A., elencate ai punti a) e b).

Tutte le spese devono essere documentate, tutti i documenti di spesa devono essere intestati e pagati direttamente dall’impresa e devono essere ricompresi nel periodo dal 17 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014.

a) Sono ammesse le spese relative all’acquisto dei beni sottoelencati a utilità pluriennale (investimenti) collegati all’avvio dell’impresa, a condizione che siano nuovi di fabbrica e che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni:

- investimenti di miglioria del locale quali: illuminazione (es.lampade, plafoniere, neon), insegne, vetrine, tende solari, arredi, attrezzature, macchinari e altri beni strumentali strettamente pertinenti alla attività esercitata. Sono comprese le spese per la manodopera di installazione.
- acquisto di strumentazione informatica necessaria all’adeguamento tecnologico dell’attività;
- computer, periferiche, lettori per pagamenti bancomat e carte di credito;
- acquisto di attrezzature ed impianti per la sicurezza: video-sorveglianza, antifurto, mezzi di dissuasione ed anti-intrusione;
- Mezzi di trasporto strettamente strumentali all’esercizio dell’attività. Le autovetture saranno ammesse solo nel caso in cui siano lo strumento principale con il quale si svolge l’attività (es. taxista). Non sono ammesse le tasse e gli altri costi per la messa su strada.

b) sono ammesse ad agevolazione le spese relative alla gestione e avvio dell’attività rientranti nel seguente elenco:

- Onorario notarile (specifica voce in fattura)
per la costituzione di società;
per l’atto di acquisto di locali ad uso aziendale
I costi devono essere sostenuti dalla società. Qualora le spese notarili siano sostenute da uno o più soci deve risultare, al fine dell’ammissibilità della spesa, un bonifico a carico della società a rimborso di tali spese a favore di chi le ha anticipate. Tale bonifico deve avvenire prima dell’invio della domanda.
- spese per prestazioni di servizi: spese di pubblicità, promozione, spese per servizi connessi all’attività di commercializzazione e vendita (progettazione e sviluppo sito internet, implementazione dell’e-commerce);
- spese di progettazione e sviluppo di software specifico.

Sono ritenuti ammissibili per la determinazione del contributo gli interventi al netto di IVA, sconti, abbuoni e oneri accessori.

Non sono ammissibili a contributo le spese per:

- investimenti e servizi diversi da quelli sopra indicati;

- i servizi di consulenza legale e fiscale;
- acquisto di materiali, di attrezzature e di veicoli usati;
- le spese per il personale (retribuzioni e contribuzione);
- oneri finanziari;
- spese di rappresentanza della società;
- pagamenti sostenuti in contanti;
- pagamenti di cui non è possibile verificare la tracciabilità;
- i costi relativi ad opere murarie o impianti generali (elettrico, idraulico, riscaldamento)

Art. 6

Tipologia e ammontare del contributo

L'entità massima del contributo concedibile è fissata in Euro 4.000,00, per ogni impresa. Il contributo potrà essere così richiesto:

- fino all'intero contributo erogabile di Euro 4.000,00 per spese inerenti agli investimenti oppure

- fino all'importo di Euro 2.000,00 per le spese in conto gestione.

Nei limiti sopraesposti, è possibile comunque partecipare ad entrambe le misure per un contributo complessivo massimo di Euro 4.000,00.

Fermo restando l'importo massimo sopra indicato, il contributo non potrà essere superiore al 50% del totale della spesa sostenuta.

In fase di liquidazione, il contributo erogato a fronte di spese in conto gestione sarà soggetto alla ritenuta del 4%, in base a quanto disposto all'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73, fatti salvi gli aggiornamenti di legge.

Il contributo è a fondo perduto (non è soggetto a restituzione).

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande e termini

Le domande devono essere rigorosamente conformi alla modulistica reperibile presso la Camera di commercio di Piacenza e sul sito internet www.pc.camcom.it.

Le domande sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa corredate della documentazione richiesta dovranno essere inviate:

- per via telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it dal 1 ottobre 2014 al 5 dicembre 2014. Farà fede la data e l'ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico e' ammessa la sottoscrizione con firma digitale oppure con firma autografa in questo caso è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 che comprende dichiarazione d'impegno:
 - a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 (tre) anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi;

- ad effettuare l'investimento totale entro il 31 dicembre 2015;
- a presentare entro quella data tutti i giustificativi di spesa;
- fatture o preventivi intestati all'impresa richiedente dai quali si evincano con chiarezza le spese riconducibili all'intervento (il preventivo dovrà essere predisposto su propria carta intestata da imprese iscritte al registro imprese – non saranno ammessi autopreventivi),
- copia dei pagamenti riferiti alle spese sostenute per un importo minimo pari all'entità del contributo richiesto ed effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba, assegno, bonifico, etc., nel caso di assegno copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia dell'assegno o della relativa matrice, nel caso di pagamento on line copia dell'estratto conto dal quale si evince l'addebito).

Art. 8 Istruttoria

Le domande pervenute non complete della documentazione prevista o non compilate completamente con tutti i dati richiesti non saranno accolte.

L'unità organizzativa si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa comporterà l'automatica inammissibilità.

In caso di chiusura anticipata del bando per esaurimento delle risorse le domande pervenute in data successiva saranno poste in lista d'attesa. Le domande spedite in data successiva alla chiusura del bando saranno considerate irricevibili.

L'Unità Organizzativa preposta all'istruttoria darà comunicazione della ricezione della domanda e del numero di protocollo assegnato e valuterà l'ammissibilità delle domande nel rispetto delle condizioni indicate dal presente bando. Terminata l'istruttoria con esito favorevole si procederà con determinazione del Segretario generale a liquidare il contributo e ne sarà data comunicazione all'impresa. Coloro che hanno partecipato al progetto O.A.S.I. avranno la priorità rispetto a tutti gli altri potenziali concorrenti.

La concessione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Le eventuali somme stanziare e rese disponibili a seguito della mancata concessione o riduzione del contributo da parte della Camera di commercio in sede di esame della documentazione di spesa potranno essere poste a copertura delle eventuali domande poste in lista di attesa.

Art.9 Esclusioni

Non hanno diritto al contributo sul fondo:

- a) le imprese prive di requisiti previsti dall'articolo 3;
- b) le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- c) le imprese che abbiano subito protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali nonché i soci nelle società di persone);
- d) le imprese appartenenti a settori esclusi dai regimi de minimis o che abbiano superato la soglia prevista da tali regimi;

Il mancato invio della documentazione, nei termini previsti dal bando, o il mancato invio, senza giustificato motivo, dei chiarimenti richiesti dall'unità organizzativa preposta all'istruttoria o la mancata regolarizzazione del diritto annuale entro i termini assegnati saranno intese quali rinunce al contributo.

Art.10 Controlli

La Camera di commercio di Piacenza mette in atto controlli ed in particolare:

- \$ controlli puntuali sui motivi di esclusione lettera a), b) e c) dell'articolo 10) del bando;
- \$ controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- \$ controlli successivi sulla regolarità contributiva e sulla presentazione dei giustificativi delle spese nei termini richiesti.

In fase di istruttoria sarà verificata la regolarità del pagamento del diritto annuale. Qualora esso non risulti regolarmente versato ne sarà data comunicazione all'impresa che dovrà provvedere – entro il termine di 10 giorni - a regolarizzare la propria posizione o a presentare documentazione adeguata a dimostrare l'avvenuto versamento.

Art. 11 Revoche

Si procederà con Determinazione del Segretario generale alla revoca del contributo qualora dal controllo emerga:

- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
- l'irregolarità contributiva,
- la mancata presentazione dei giustificativi delle spese nei termini e con le modalità previsti all'articolo 7
- la perdita in itinere dei requisiti (ad esempio cessione dei beni, cessazione o cambio attività, messa in liquidazione, permanere dello stato di inattività) .

Il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali e verrà disposta la restituzione del contributo maggiorato dagli interessi legali.

Art. 12 Note generali e informativa sulla privacy

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio di Piacenza.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

Amministrazione aperta

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Codice unico di progetto (C.U.P.)

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

Privacy

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza.

Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito.

*** Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- \$ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- \$ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- \$ agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

**** Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

Il Segretario Generale
F.to Dr. Alessandro Saguatti